

g. P. a debito per prob. pat. n. 591/2011 del 09/08/2011
187, 4.5.10 n. 1659/10
oh

Rib. n. 591/2011 del 09/08/2011
Ruolo [redacted]
591 Vel. Sentenza
n. 12495 Cronologico
2555 up

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica nella persona della [redacted] ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 6216 del 2010 V.G. promossa da
[redacted], [redacted], nata il [redacted], elettivamente domiciliata in Roma, [redacted]
[redacted], presso lo studio dell' [redacted] che la rappresenta e difende
giusta delega in atti
attrice

Contro

MINISTERO DEGLI INTERNO in persona del Ministro pro tempore MINISTERO DEGLI INTERNO -
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma
convenuto contumace

Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
Oggetto: riconoscimento della protezione internazionale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta non costituitasi.
L'attrice ha proposto, il [redacted] ricorso ai sensi dell'art. 35 d.l. n.25/2008 avverso il
provvedimento della Commissione Territoriale di Roma del [redacted], notificatole il [redacted],
sul presupposto del grave timore per la propria incolumità fisica, nell'ipotesi di rientro nel
proprio paese di origine. Riferisce l'attrice di avere lasciato il proprio paese di origine a causa dei
maltrattamenti e angherie subiti dagli zii paterni che volevano impossessarsi dei suoi beni.
Orbene, siffatte dichiarazioni, a prescindere dalle obiettive incongruenze messe in rilievo dalla
commissione, non consentono di accogliere la domanda se non nei limiti appresso indicati.
Ed invero, in base alla Convenzione di Ginevra è considerato rifugiato politico colui il quale,
temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza
ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal paese di cui è
cittadino o dove ha la residenza abituale e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi
della protezione del proprio paese. E' considerata invece "persona ammissibile alla protezione
sussidiaria", il cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere
riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se
ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.
Sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione; b) la tortura o altra forma
di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c)
la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza
indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».
Quanto alla domanda di diritto di asilo, la stessa può essere intesa come volta ad ottenere la
protezione sussidiaria contemplata dall'art 14 d.lvo 251/2007. In assenza di una legge organica
sull'asilo politico che, in attuazione del dettato costituzionale, ne fissi le condizioni, i termini, i
modi e gli organi competenti in materia di richiesta e di concessione, la S.C. ha offerto
un'interpretazione restrittiva, intendendo lo stesso come il diritto di accedere nel territorio dello
Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo "status" di rifugiato politico, con un
contenuto non più ampio del diritto di ottenere il permesso di soggiorno temporaneo "ex" art. 1,
quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 febbraio 1990, n. 39. (Cass 18353/2006).

2011

Jul

Orbene, i fatti, come esposti dall'attrice, attengono a vicende del tutto estranee alla previsione della convenzione in quanto sono collegate alla sua personale difficile situazione.

Per tali motivi non si ritiene di poter accogliere la domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato politico non risultando oggettivamente dimostrati, né risultando offerti adeguati elementi a sostegno, fatti che avvalorino la dedotta correlazione dell'espatrio con le persecuzioni legate ad aspetti previsti dalla convenzione di Ginevra.

Si ritiene però di poter accogliere la domanda di protezione sussidiaria, stante la particolare gravità della situazione del paese di origine della parte attrice.

Costituisce, infatti, precipuo obbligo del giudice, nella materia di cui trattasi, avvalersi dei poteri officiosi di indagine e di informazione indicati nell'articolo 8 d.lgs n. 25 del 2008 e di non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva dell'attore, ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro (così Cass. Ord. N. 17576 del 27.7.2010).

Ciò premesso si rileva che l'attuale situazione della Nigeria non è certo rassicurante. Nel sito web "viaggiare sicuri", curato a titolo ufficiale dal Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con l'AcI, è possibile leggere quanto segue: *"La situazione della sicurezza, caratterizzata da diffusi atti di criminalità nelle principali città, è estremamente precaria. Si sconsigliano viaggi nel Paese che non siano dettati da ragioni di effettiva necessità. Particolarmente sconsigliati sono i viaggi nel Delta del Niger ed attualmente nello Stato di Plateau. E' effettivo e presente il rischio di atti di terrorismo, sia di matrice islamista che separatista, sia il rischio di violente sommosse di matrice etnico-religiosa. Queste ultime seguitano a verificarsi a Jos (capitale dello Stato di Plateau) ed hanno causato - ad oggi - centinaia di vittime. Se ne registrano più di 500 nei soli scontri del 7 marzo 2010, che non hanno risparmiato donne e bambini e che, alla data odierna, sono ancora in corso. Simili scontri hanno avuto luogo anche a Bauchi (capitale dell'omonimo Stato) nel febbraio e nel dicembre 2009. Nel luglio 2009, inoltre, si sono registrati scontri tra militanti islamici, appartenenti alla setta denominata Boko Haram, e forze dell'ordine negli stati di Borno, Yobe, Kano e Bauchi, con un bilancio di diverse centinaia di vittime. E' dunque elevato il rischio di atti di violenza e di attentati passibili di colpire indiscriminatamente"*.

Dalle informative fatte pervenire a questo Tribunale dal MAE si ricava che non viene escluso che in regioni remote del paese "singoli individui o politici possano usare azioni intimidatorie o perfino di forza nei confronti della popolazione" e che la situazione politica sia devastante essendo caratterizzata da un susseguirsi di governi militari che hanno gestito il potere per soddisfare il mercato estero e ponendo la popolazione in una situazione di soggezione e di assoluta miseria. Il processo di normalizzazione e pacificazione avviato nella regione del Delta del Niger ad opera delle autorità di governo precedente che avevano offerto un'amnistia e il reinserimento sociale ai militari dei gruppi armati locali e l'impegno di sviluppo infrastrutturale e quindi un miglioramento delle condizioni della popolazione si è fermato e dalle notizie pubblicate sulla stampa e sui siti Internet di particolare attendibilità è dato sapere del ritorno ad episodi di violenza con vittime tra i civili. Il sito di Amnesty International evidenzia che "La polizia ha continuato a commettere impunemente un'ampia gamma di violazioni dei diritti umani, comprese uccisioni illegali, tortura e altri maltrattamenti e sparizioni forzate. Alcune persone sono state prese di mira per non avere pagato tangenti. Ci sono stati diversi casi di persone torturate a morte in custodia di polizia. I prigionieri sono stati tenuti in condizioni spaventose e molti erano in attesa di processo da anni. Il governo ha sottoposto a intimidazioni e vessazioni i difensori dei diritti umani e giornalisti. La violenza sulle donne è rimasta endemica ... e pervasiva, compresa la violenza domestica, lo stupro e altre forme di violenza sessuale sia da parte di funzionari statali e di privati cittadini. Le autorità hanno regolarmente disatteso il loro



compito di esercitare la diligenza dovuta nell'impedire e affrontare la violenza sessuale, contribuendo a creare una radicata cultura di impunità".

Il quadro come sopra dipinto tende a coinvolgere praticamente tutto il paese e dimostra il serio rischio all'incolumità fisica cui sono esposti i civili oltre alla sistematica violazione dei diritti fondamentali della persona soprattutto in relazione alle condizioni di vita delle donne, molto esposte al rischio di comportamenti degradanti e violenti.

Si ritiene, quindi, che siano configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in quanto la norma di cui all'articolo 14 d.lgs 19.11.2007, n. 251, richiamato dall'articolo 2, lett. F) d.lgs. 28 gennaio 2000 o , n. 25 , stabilisce che il rischio di " danno grave", alla cui configurabilità è subordinata la predetta forma di tutela, è riscontrabile ogni qual volta sussista violenza indiscriminata e rischio di comportamenti inumani e degradanti. In tale situazione, vi è da ritenere che il rientro dell'attore nel suo paese di origine lo esporrebbe a situazioni di grave rischio, stante il perdurare e il diffondersi di numerosi conflitti locali per motivi politici etnici e religiosi in un contesto privo delle minime condizioni di sicurezza.

Deve quindi essere riconosciuta alla parte attrice la protezione sussidiaria.

Spese compensate in considerazione della natura delle questioni trattate

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, riconosce a [redacted], cittadina nigeriana, nata il [redacted], lo stato di protezione sussidiaria a norma dell'art. 14, co. d.lgs 19.11.07, n. 251 e compensa le spese.

Roma, 22.7.11

Il Giudice

[Signature]



7 NOV 2011

IL CANCELLIERE C2

Dr.ssa [redacted]

[Signature]

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA



7 4 NOV 2011

IL CANCELLIERE C2

Dr. [redacted]

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE 1^ CIVILE - Settore Contenzioso

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'Avv. [redacted]

Roma, il 5 DIC 2011



IL CANCELLIERE

[Signature]